

SINTESI DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE D'ESERCIZIO (PE)

Valido dal 1° mai 2022

CERCHIA DI PERSONE ASSICURATE

Tutti i dipendenti della Implenia SA soggetti al contratto collettivo di lavoro per l'edilizia svizzera il cui salario annuo supera il salario minimo ai sensi della LPP art. 2 (2022: CHF 25'095) e il cui contratto di lavoro dura oltre tre mesi sono assicurati dal 1° gennaio che segue il 17° compleanno.

SALARIO ANNUO ASSICURATO

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante meno l'importo di coordinamento. Il salario annuo determinante corrisponde di massima a 13 mensilità senza supplementi. Per gli assicurati con salario orario, come salario annuo determinante vale il salario orario moltiplicato per il numero di ore annue previste in media, comprese la 13a mensilità, l'indennità di vacanza e per i giorni festivi. L'importo di coordinamento corrisponde al 50% del salario annuo determinante, al massimo però all'importo di coordinamento ai sensi della LPP. In caso di assicurati a tempo parziale, la deduzione di coordinamento viene ridotta proporzionalmente al grado di occupazione.

CONTRIBUTI (in % del salario assicurato)

Età	Contributi di risparmio		Contributi relativi al rischio		Totale	
	Assicurato	Ditta	Assicurato	Ditta	Assicurato	Ditta
jusqu'à 24 ans	-	-	3,5%	2,1%	3,5%	2,1%
25 – 34	3,5%	3,5%	3,5%	2,1%	7,0%	5,6%
35 – 44	5,0%	5,0%	3,5%	2,1%	8,5%	7,1%
45 – 54	7,5%	7,5%	3,5%	2,1%	11,0%	9,6%
55 – 65	9,0%	17,0%	3,5%	2,1%	12,5%	19,1%

IL CAPITALE DI VECCHIAIA

I contributi di risparmio costituiscono il capitale di vecchiaia. Insieme agli accrediti degli interessi viene accumulato il capitale di vecchiaia sul quale si basano le prestazioni di vecchiaia.

CONTINUAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI RISCOSSIONE DI UNA RENDITA TRANSITORIA PEAN

Esistono due opzioni:

Proseguimento dell'assicurazione presso la Implenia Previdenza fino all'età di 65 anni:

L'assicurazione può proseguire nell'Implenia Previdenza. All'età di 65 anni è possibile riscuotere la rendita di vecchiaia o il capitale di vecchiaia (interamente o parzialmente al posto della rendita di vecchiaia). Gli accrediti di vecchiaia vengono rilevati dalla fondazione PE e versati a Implenia Previdenza a favore dell'assicurato.

Uscita da Implenia Previdenza:

- Prelievo in contanti della prestazione di vecchiaia a 60 anni
- Versamento della prestazione di vecchiaia alla fondazione dell'istituto collettore. La decisione a favore di una rendita di vecchiaia o di un capitale di vecchiaia all'età di 65 anni può così essere effettuata in un momento successivo.
- Versamento della prestazione di vecchiaia su un massimo di due conti di libero passaggio.

SINTESI DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE D'ESERCIZIO (PE)

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

In caso di incapacità al lavoro	In caso di decesso (prima del pensionamento)	Per vecchiaia																								
<p>Rendita d'invalidità Stima del capitale di vecchiaia previsto all'età di 65 anni, con un tasso d'interesse dello 0%. La rendita d'invalidità viene corrisposta fino all'età di 65 anni e ammonta al massimo al 50% del salario assicurato.</p> <p>Rendita per figli di invalidi 20% (con un figlio) 30% (con due figli) 40% (con tre o più figli) della rendita d'invalidità.</p> <p>Invalità parziale</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grado di invalidità</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>49 %</td><td>47.5%</td></tr> <tr><td>48%</td><td>45.0%</td></tr> <tr><td>47%</td><td>42.5%</td></tr> <tr><td>46%</td><td>40.0%</td></tr> <tr><td>45%</td><td>37.5%</td></tr> <tr><td>44%</td><td>35.0%</td></tr> <tr><td>43%</td><td>32.5%</td></tr> <tr><td>42%</td><td>30.0%</td></tr> <tr><td>41%</td><td>27.5%</td></tr> <tr><td>40%</td><td>25.0%</td></tr> <tr><td>Unter 40%</td><td>0.0%</td></tr> </tbody> </table>	Grado di invalidità	Percentuale	49 %	47.5%	48%	45.0%	47%	42.5%	46%	40.0%	45%	37.5%	44%	35.0%	43%	32.5%	42%	30.0%	41%	27.5%	40%	25.0%	Unter 40%	0.0%	<p>Rendita per il coniuge o il convivente superstite (vedova, convivente o partner registrato) = 40% della rendita d'invalidità assicurata ovvero 55% della rendita d'invalidità corrente (purché tutte le condizioni siano soddisfatte). Possibilità di scelta: versamento di capitale unico.</p> <p>Rendita per orfani 20% (per un figlio) 40% (per due figli) 60% (per tre o più figli) della rendita d'invalidità assicurata o corrente</p> <p>Capitale di decesso Se un assicurato muore prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, all'avente diritto viene versato, secondo il regolamento, un capitale di decesso.</p> <p>Beneficiario Le persone beneficiarie devono essere state comunicate per iscritto quando l'assicurato era ancora in vita (convivente).</p>	<p>Età di pensionamento Le persone assicurate che soddisfano le condizioni per una rendita transitoria della Fondazione PE raggiungono l'età di pensionamento in coincidenza con l'inizio del diritto alla rendita transitoria della Fondazione PE. Per gli altri assicurati che non percepiscono una rendita PE vale l'età di pensionamento pari a 65 anni (uomini e donne, attivi e invalidi).</p> <p>Rendita di vecchiaia Il capitale di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento moltiplicato per l'aliquota di conversione del 5,65% (scade 01.02.2016 per l'età di 65 anni) (4.45% valida dallo 01.01.2019 per l'età di 65 anni).</p> <p>Rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia 20% (per un figlio) 30% (per due figli) 40% (per tre o più figli) della rendita di vecchiaia corrente</p> <p>Versamento di capitale Il capitale di vecchiaia accumulato fino al pensionamento può essere riscosso interamente o parzialmente al posto di una rendita di vecchiaia. La liquidazione in capitale deve essere comunicata per iscritto al massimo un mese prima del pensionamento. Tale comunicazione deve essere firmata anche dal coniuge.</p>
Grado di invalidità	Percentuale																									
49 %	47.5%																									
48%	45.0%																									
47%	42.5%																									
46%	40.0%																									
45%	37.5%																									
44%	35.0%																									
43%	32.5%																									
42%	30.0%																									
41%	27.5%																									
40%	25.0%																									
Unter 40%	0.0%																									
In caso di uscita	In caso di decesso (dopo il pensionamento)																									
<p>Prestazione d'uscita L'intero capitale di vecchiaia, interessi compresi, accumulato fino alla data d'uscita.</p> <p>La prestazione d'uscita comprende almeno l'aver di vecchiaia previsto dalla LPP e l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP.</p>	<p>Rente de conjoint ou de partenaire 55% de la rente de vieillesse en cours.</p> <p>Rente d'orphelin 20% (per un figlio) 40% (per due figli) 60% (per tre o più figli) della rendita di vecchiaia corrente</p>																									

PRELIEVO ANTICIPATO O COSTITUZIONE IN PEGNO PER LA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI

Per il finanziamento di abitazioni ad uso proprio oppure per partecipazioni di inquilini, gli assicurati possono prelevare un importo sino all'ammontare della prestazione d'uscita. Le persone oltre i 50 anni possono prelevare la somma raggiunta all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione d'uscita. In seguito al prelievo anticipato, le prestazioni previdenziali subiscono una riduzione. Eventuali garanzie di prestazioni vengono annullate. Per limitare la riduzione della copertura del rischio d'invalidità o di decesso, l'assicurato può stipulare un'assicurazione complementare, che è volontaria e i cui costi sono esclusivamente a carico dell'assicurato. Al posto del prelievo anticipato è possibile anche costituire in pegno la prestazione d'uscita per garantire un credito ipotecario. Il prelievo anticipato oppure la costituzione in pegno sono possibili fino ad un'età di 57 anni.

I diritti legali non possono essere determinati da questo foglio riassuntivo ma solo dalla versione in lingua tedesca del regolamento di volta in volta vigente. Il regolamento può essere ritirato presso la cassa pensione.